

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“finanziaria per il 2007”) ha previsto all’art. 1, c. 1259 l’istituzione del Fondo nazionale destinato ai servizi per la prima infanzia;
- con deliberazioni n. 37-8337 del 3 marzo 2008, n. 29-8467 del 27 marzo 2008 e n. 34-11439 del 18 maggio 2009, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato l’atto di indirizzo sul programma, il metodo di riparto e le modalità di uso del fondo nazionale predetto per l’anno 2009;
- con la successiva D.G.R. n. 16-198 del 21/06/2010 e con la determinazione dirigenziale n. 219 del 28 giugno 2010, la Regione Piemonte ha confermato, anche per l’a.s. 2010/2011, l’assegnazione al Comune di Cuneo della somma di € 117.600,00 finalizzata all’adozione di misure volte ad offrire opportunità agevolate di accesso ai servizi per la prima infanzia per i bambini inseriti in lista di attesa per l’anno educativo 2010/2011, rendendo disponibili:
 - 1) nuovi e ulteriori posti all’interno delle strutture a titolarità comunale di asilo nido e/o di micronido
oppure
 - 2) posti in regime “convenzionato e agevolato”, offrendo opportunità di accesso, in asili nido o micronidi privati o pubblici non a titolarità comunale;le modalità di uso della somma assegnata al Comune di Cuneo sono indicate nell’Allegato alla deliberazione regionale citata e nella lettera di trasmissione prot. n. 5390/DB1903 del 27 maggio 2009 pervenuta al Comune di Cuneo;

Rilevato infine che da una ricognizione effettuata circa le possibili modalità di utilizzo dei fondi, emerge l’opportunità di prevedere l’adozione delle medesime misure in vigore nell’anno scolastico scorso, e cioè:

- a) mantenimento di posti aggiuntivi a part time avviati con il precedente finanziamento presso strutture a titolarità comunale:
- | | |
|---|----|
| - Asilo Nido comunale n. 1 di via S. Pellico, 5: | 10 |
| - Asilo Nido comunale n. 2 di via B. di Tornaforte: | 8 |
| - Micronido comunale di via S. Pellico, 5: | 4 |
| Totale: 22 | |
- b) convenzionamento con una struttura privata di micronido gestita dall’associazione “Insieme per educare”, avente sede in corso Dante, 52.

Considerato che l’utilizzo del contributo regionale va nella direzione dell’abbattimento dei costi applicati dalla struttura privata, al fine di uniformare i costi che le famiglie avrebbero nell’accesso al servizio pubblico e che, quindi, si può prevedere un abbattimento di € 213,00 procapite per coloro che intendono usufruire del tempo pieno e di € 146,00 per chi sceglie il part-time proposto nel micronido;

Ritenuto, quindi, di quantificare come segue l’utilizzo del contributo regionale per i mesi (da ottobre 2010 a giugno 2011) di vigenza della convenzione:

		Orario breve <i>ore 8.30/14</i>	Orario pieno <i>ore 8.30/16.30</i>	Orario prolungato <i>ore 8.30/17.30</i>
Bambini iscritti	a	6	12	2
Retta mensile a carico delle famiglie (stabilita dall'Ente gestore)	b	€ 220,00	€ 245,00	€ 265,00
Retta mensile massima applicata negli Asili Nido comunali	c	€ 366,00	€ 458,00	€ 458,00
Importo contributo mensile per singolo bambino	d = (c-b)	€ 146,00	€ 213,00	€ 213,00
Totale contributo mensile	e = (d x a)	€ 876,00	€ 2.556,00	€ 426,00
Totale anno	(e x 9m.)	€ 7.884,00 (f)	€ 23.004,00 (g)	€ 3.834,00 (h)
Contributo forfettario per avvio micronido	i		€ 4.000,00	
Totale	f + g + h + i		€ 38.722,00	

Preso atto del contenuto dello schema di convenzione da siglare con il legale rappresentante dell'associazione "Insieme per educare", schema che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che gli interi costi relativi al progetto in essere risultano essere coperti dal contributo regionale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del Bilancio di previsione 2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 16/03/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010;

Visti gli art. 179 e 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-Educativo Dr. Renato PERUZZI ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prevedere le seguenti modalità di utilizzo della somma di € 117.600,00 assegnata dalla Regione Piemonte al Comune di Cuneo quale quota del fondo nazionale di cui all'art. 1, c. 1259 della legge 296/2006:
 - a) conferma delle azioni già intraprese nell'anno educativo 2010/2011 (utilizzo della quota-parte del finanziamento regionale pari a € 73.600,00):
«rendendo disponibili, per i bambini in lista di attesa, nuovi e ulteriori posti all'interno delle strutture a titolarità comunale di asilo nido e/o micro-nido» (utilizzo della quota-parte del finanziamento regionale pari a € 44.000,00);
 - b) *«creazione di posti in regime convenzionato e agevolato»* mediante convenzionamento con l'associazione "Insieme per educare" – c.so Dante, 52 – Cuneo gestore del micronido situato in corso Soleri, 52;

2. di approvare lo schema di convenzione da siglare con l'associazione "Insieme per educare" – c. so Dante, 52 - Cuneo per la gestione del micronido di corso Soleri, 52 secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 44.000,00 al Titolo 1, Servizio 10, Funzione 01, Intervento 05, Capitolo 2936000 "CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA PER AMPLIAMENTO RETE (Vedi cap. E291000)" - (c.i. 5382/2010 - c.c. 10102 – cod. SIOPE 1583) del P.E.G. del bilancio corrente, dando atto che l'importo massimo previsto del contributo comunale a favore dell'associazione "Insieme per educare" risulta pari a € 38.722,00;
2. di accertare la somma equivalente di € 117.600,00 al Titolo. 2, Categoria 02; Risorsa 276, Capitolo 02910000 "Trasferimento regionale straordinario - Legge 296/06 (articolo 1 - comma 1259)" - (c.a. 1440/2010 - c.c. 10102), a titolo di trasferimento dalla Regione Piemonte relativamente all'oggetto;
3. di dare atto che il beneficiario della spesa risulta essere l'Associazione "Insieme per educare", avente sede in Cuneo, corso Dante, 52 (C.F.: 96062750045 – P.Iva 02881430041) e che l'erogazione della somma in oggetto sarà effettuata con attestazione dirigenziale redatta ai sensi degli artt. 32 e 33 del regolamento di Contabilità;
4. di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte unitamente alla restante documentazione richiesta per l'erogazione materiale della prima rata della quota assegnata;
5. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è Osvaldo Milanese – Settore Socio educativo (Cat. D).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Convenzione tra il Comune di Cuneo
e l'associazione "Insieme per educare"
per la creazione di opportunità agevolate di accesso ai servizi
per la prima infanzia attraverso la disponibilità
di posti aggiuntivi presso il micronido di corso Soleri**

Tra il Comune di Cuneo [Codice fiscale: 00480530047], con sede in Cuneo — Via Roma n. 28, nella persona del Dirigente del Settore Socio Educativo Peruzzi Dr. Renato, nato a Cuneo il 16 settembre 1954, all'uopo autorizzato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. del settembre 20010

e

L'Associazione "Insieme per Educare" [codice fiscale C.F. 96062750045 P. IVA 02881430041] con sede in Cuneo — via Roma, 7, nella persona del legale rappresentante Elio Dotto nato a Cuneo il 4 aprile 1973

Premesso che

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("finanziaria per il 2007") ha previsto all'art. 1, c. 1259 l'istituzione del Fondo nazionale destinato ai servizi per la prima infanzia;
- con deliberazioni n. 37-8337 del 3 marzo 2008, n. 29-8467 del 27 marzo 2008 e n. 34-11439 del 18 maggio 2009, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato l'atto di indirizzo sul programma, il metodo di riparto e le modalità di uso del fondo nazionale predetto per l'anno 2009;
- con la successiva D.G.R. n. 16-198 del 21/06/2010 e con la determinazione dirigenziale n. 219 del 28 giugno 2010, la Regione Piemonte ha confermato, anche per l'a.s. 2010/2011, l'assegnazione al Comune di Cuneo della somma di €117.600,00 finalizzata all'adozione di misure volte ad offrire opportunità agevolate di accesso ai servizi per la prima infanzia per i bambini inseriti in lista di attesa per l'anno educativo 2010/2011, rendendo disponibili:
- nuovi e ulteriori posti all'interno delle strutture a titolarità comunale di asilo nido e/o di micronido
oppure
- posti in regime "convenzionato e agevolato", offrendo opportunità di accesso, in asili nido o micronidi privati o pubblici non a titolarità comunale;

— tra le misure adottate si è ritenuto opportuno rendere disponibile, per i bambini in lista di attesa nelle strutture comunali, posti in regime “convenzionato e agevolato” offrendo loro opportunità di accesso presso il micronido privato di corso Soleri, gestito dall’Associazione “Insieme per educare”;

quanto sopra premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti tra l’associazione “Insieme per educare”, quale ente gestore del servizio di micronido e il Comune di Cuneo per la creazione di opportunità agevolate di accesso ai servizi per la prima infanzia attraverso la disponibilità di posti aggiuntivi presso il micronido di corso Soleri.

Articolo 3 Creazione di posti aggiuntivi per residenti

L’Ente Gestore si impegna, in base al numero dei posti disponibili, ad accogliere con assoluta priorità bambini fino a 3 anni residenti sul territorio comunale e già inseriti nelle liste di attesa ai servizi per la prima infanzia comunali.

Esaudita le domande di famiglie residenti in Cuneo, segnalate dal Comune tra coloro che risultano in lista di attesa per l’accesso ai servizi per l’infanzia comunali, l’Ente gestore può accogliere anche istanze diverse in caso di disponibilità di posti.

Articolo 4 Contributo comunale

L’entità del contributo comunale è calcolata sulla base del sistema tariffario approvato dall’Ente gestore per l’anno educativo 2010/2011, così articolato:

MICRONIDO	«Orario breve» ore 8.30/14	«Orario pieno» ore 8.30/16.30	«Orario prolungato» ore 8.30/17.30
Quota di iscrizione (da versare all'atto dell'iscrizione)	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Canone mensile teorico	€ 220,00	€ 245,00	€ 265,00
Pagamento ordinario quota trimestrale	660,00 4 trimestri	735,00 4 trimestri	795,00 4 trimestri
Pagamento dilazionato quota mensile (da settembre ad agosto)	220,00 12 mensilità	245,00 12 mensilità	265,00 12 mensilità
Canone annuale preingresso dalle ore 8 (opzionale) quota unica			150,00

Il contributo comunale è rapportato alla frequenza dei bambini nei mesi di vigenza della presente convenzione fino ad un importo massimo definito nella tabella sottostante:

		Orario breve <i>ore 8.30/14</i>	Orario pieno <i>ore 8.30/16.30</i>	Orario prolungato <i>ore 8.30/17.30</i>
Bambini iscritti	a	6	12	2
Retta mensile a carico delle famiglie (stabilita dall'Ente gestore)	b	€ 220,00	€ 245,00	€ 265,00
Retta mensile massima applicata negli Asili Nido comunali	c	€ 366,00	€ 458,00	€ 458,00
Importo contributo mensile per singolo bambino	d = (c-b)	€ 146,00	€ 213,00	€ 213,00
Totale contributo mensile	e = (d x a)	€ 876,00	€ 2.556,00	€ 426,00
Totale anno	(e x 9m.)	€ 7.884,00 (f)	€ 23.004,00 (g)	€ 3.834,00 (h)
Contributo forfettario per spese gestionali e per inserimento casi sociali	i	€ 4.000,00		
Totale	f + g + h + i	€ 38.722,00		

Il contributo complessivo così definito viene erogato in due rate: la prima parte, pari al 50%, viene erogata entro il 28 febbraio 2011, mentre il saldo restante al termine dell'anno educativo dietro presentazione della documentazione riepilogativa della frequenza dei bambini.

Articolo 5 Calendario

Il calendario annuale e l'orario di funzionamento seguono quelli in atto per i servizi per la prima infanzia comunali.

Articolo 6 Impegni dell'Ente gestore

L'Ente gestore si impegna a rispettare le norme che regolamentano il servizio di micronido in relazione al rapporto numerico operatore/utente, al numero degli iscritti, all'organizzazione del servizio mensa, alle norme igienico-sanitarie. L'Ente si impegna, altresì, a garantire l'inserimento presso la struttura dei casi sociali segnalati dal Comune di Cuneo con l'applicazione di una tariffa agevolata.

Articolo 7 Personale

Il personale impiegato deve essere in possesso dei requisiti di legge, sia per quanto riguarda i titoli di studio, sia per l'idoneità fisica. Nel trattamento economico e giuridico deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro.

Tale personale è assunto e dipende a tutti gli effetti dall'ente gestore che, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, invia al Comune l'organigramma del micronido.

Articolo 8 Inserimenti

Gli inserimenti al micronido possono essere effettuati in qualunque momento durante il periodo di vigenza dell'attuale convenzione.

Articolo 9 Inserimento di bambini diversamente abili

L'Ente gestore garantisce l'inserimento di bambini/e diversamente abili nel rispetto della legge n. 104/92. L'Ente gestore si impegna, in collaborazione con i genitori, le strutture socio-sanitarie del territorio e il personale del nido a predisporre un piano educativo individuale per ciascun minore disabile.

Articolo 10 Documentazione

L'ente gestore trasmette al Comune una copia del bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011 entro 10 giorni dall'avvenuta approvazione da parte degli organismi dirigenti dell'ente.

Articolo 11 Responsabilità

Ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico – sanitario ed organizzativo è a carico dell'Ente gestore.

Articolo 12 Locali e attrezzature

L'Ente gestore mette a disposizione locali ed attrezzature di sua proprietà, provvisti di requisiti di idoneità secondo le leggi vigenti.

L'organizzazione degli spazi e degli arredi deve essere adatta alla specifica attività dei bambini.

Articolo 13 Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione saranno demandate al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente gestore ed una persona scelta di comune accordo dalle due parti.

Articolo 14 Durata

La presente convenzione ha validità esclusivamente per il periodo ottobre 2010 –luglio 2011, senza possibilità di rinnovo tacito. Al termine perderà di efficacia senza alcun bisogno di disdetta.

Articolo 15 Forma della convenzione

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "D" del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 — comma 2 — del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il dirigente Settore Socio Educativo

Il Presidente associazione "Insieme per educare"
